



UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS

Gonnostramatza – Masullas – Mogoro – Pompu – Simala – Siris

**PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@
PROGRAMMA ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO"**

**PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO NEI COMUNI DI MOGORO E MASULLAS, NONCHÉ
RIQUALIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL
COMUNE DI GONNOSTRAMATZA**

**Aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo
(artt. 36 c. 2 lett. b) e 9-bis del D.Lgs. 50/2016)**

CUP H17B17000150002

CIG 7928626D25

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alla procedura d’appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, e più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NEI COMUNI DI MOGORO E MASULLAS, NONCHÉ RIQUALIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI GONNOSTRAMATZA".

La pubblicazione del suddetto Bando di gara e del presente Disciplinare, la partecipazione alla gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione giudicatrice non comportano per l’Amministrazione Appaltante alcun obbligo di aggiudicazione né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa. Ai sensi dell’art. 95 cooma 12) del Codice dei Contratti Pubblici l’Amministrazione Appaltante, infatti, si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 50 /2016 la gara verrà svolta in modalità telematica attraverso il portale Sardegna CAT, messo a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza in qualità di "soggetto aggregatore" ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, all’interno del quale gli operatori economici dovranno, previa iscrizione, presentare la documentazione prevista all’interno del presente Disciplinare.

Normativa

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e successivamente dal Decreto-legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri).
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti ancora in vigore
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
- Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
- Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016.
- DECRETO 11 ottobre 2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.
- Linee guida ANAC n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» approvate con Delibera numero 1008 del 11 ottobre 2017.
- Deliberazione Anac n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 “Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.”. Sistema AVCPAss.
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.

PARTE PRIMA - PARTECIPAZIONE ALLA GARA

CAPO 1-PRESENTAZIONE GENERALE

1.1 Indicazioni generali sulla gara telematica

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione del Sistema telematico, conforme all'art. 40 del D.Lgs 50/2016, sul portale SardegnaCAT (<https://www.sardegnaecat.it/>) (di seguito indicato anche solamente come "sistema") mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale SardegnaCAT, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- a) firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- b) dotazione hardware e software minima richiesta come specificato all'interno della documentazione presente alla pagina:

https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale Sardegnacat.

1.2 Termine per la presentazione dell'offerta

- a) Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta: 17/07/2019 ore 13:00.
- b) Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.
- c) L'invio tempestivo dell'offerta è in ogni caso a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato invio.
- d) Ai fini della prova del rispetto del termine, l'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono attribuite dal sistema.

1.3 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1. Il presente disciplinare di gara;
- 2. Il progetto esecutivo redatto ai sensi del TITOLO II - CAPO I –Sezione IV del DPR n. 207/2010 e dell'art. 23 del Codice dei Contratti;
- 3. Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
- 4. *Modello B* – Dichiarazione consorzi;
- 5. *Modello C* – Dichiarazione ditta ausiliaria;
- 6. *Modello D* – Offerta Economica;
- 7. DGUE in formato elettronico;
- 8. il Patto di integrità;

Per le parti discordanti con il Capitolato Speciale d'appalto farà fede il presente disciplinare.

La sopra indicata documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sardegna CAT.

1.4 Modalità di presentazione dell'offerta

I soggetti invitati che intendono partecipare alla presente gara, devono far pervenire per il tramite della piattaforma Sardegna CAT entro il termine di cui al punto 1.2 la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa "Busta di Qualifica" come descritto al seguente punto 5.1.

Offerta economica "Busta Economica" come descritto al seguente punto 5.2.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti dal/i legale/i rappresentante/i con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005. La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

I files prodotti devono essere compatibili con il formato tipo richiesto dal portale di Sardegna Cat in modo tale da consentirne alla stazione appaltante l'apertura.

Eventuali file compromessi o in formato diverso da quello consentito dal portale non saranno presi in considerazione ai fini della procedura di gara.

Il dichiarante allega copia informatica di documento analogico di riconoscimento (scansione di documento cartaceo) in corso di validità.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta di qualifica, **è causa di esclusione**.

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda ai documenti reperibili all'indirizzo:

https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 *giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1 Amministrazione aggiudicatrice

Unione dei Comuni Parte Montis, Centrale Unica Di Committenza Via Ugo Foscolo, 1 - 09095 Mogoro (OR)

Sito internet: <https://www.unionecomunipartemontis.gov.it/it/> PEC: unionepartemontis@pec.it

Responsabile Del Procedimento: Ing. Paolo Frau

e mail: area.tecnica@unionecomunipartemontis.gov.it telefono: 0783 996032

2.2 Atti amministrativi

Validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8) del Codice dei Contratti in data 18/02/2019

Deliberazione di Giunta di approvazione del progetto esecutivo n. 23 del 14/05/2018

Determinazione a contrarre n. 29 del 06/06/2019.

2.3 Luogo di esecuzione

Luogo di esecuzione interventi: Mogoro (OR) via Kolbe, Masullas (OR) via A. Salis, Gonnostramatzia via Saragat.

2.4 Valore stimato dell'appalto e categorie di opere generali e specializzate

Ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti il valore stimato dell'appalto è pari a **€ 4.365.456,74** così composti:

IVA esclusa	Importo a base d'asta (a)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (b)	TOTALE APPALTO
A corpo	€ 4.301.069,58	€ 64.387,16	€ 4.365.456,74

Ai sensi di quanto previsto dall'art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 23,563 % (pari ad € 1'013'475,88) come da facente parte del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Ai sensi del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, dell'art. 216 comma 14) del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del DPR n. 207/2010, l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazioni e categorie D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	INDICAZIONI		Avvalimento
				Prev/scorp.	Subapp.	
OG1	si	€ 3.547.552,71	81,30 %	prevalente		si
OG11	Si (s.i.o.s.) Art. 2 comma 1 DM 248/2016	€ 817.904,03	18,70 %	scorporabile	Max 30%	no

Ai sensi dell'art. 79, comma 16 del d.P.R. n.207/2010, rileva la categoria OG11 poiché ricorrono contemporaneamente le seguenti tre condizioni: OS3=>10% di (OS3+OS28+OS30), OS28=>25% di (OS3+OS28+OS30) OS30=>25% di (OS3+OS28+OS30).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, c.2 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 l'eventuale subappalto dei lavori **non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto**.

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (pubblicato nella GURI n. 3 del 04.01.2017), si precisa che, per la **categoria scorporabile OG11**, poiché la stessa è classificata tra le "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica" (S.I.O.S.):

- l'eventuale subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere rientranti nella suddetta categoria e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
- non è ammesso il ricorso all'avvalimento.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori e di un eventuale subappalto si evidenzia che all'interno della categoria prevalente sono ricomprese le seguenti lavorazioni per le quali è necessaria l'abilitazione ai sensi del DM n. 37/2008:

OG9	€ 112.970,39	Impianto fotovoltaico
OS4	€ 21.928,12	Ascensore

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons., Stato, sez. VI, 13 maggio 2003, n. 4671- Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 5 settembre 2016, n. 2112) e ANAC (deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002, parere n. 6 del 12 gennaio 2001, Comunicato del Presidente del 24 giugno 2011, delibera n. 530 del 17 maggio 2017) detta abilitazione non costituisce requisito di partecipazione ma requisito rilevante ai fini dell'esecuzione del contratto e come tali conseguibile anche in un momento successivo all'aggiudicazione.

Ne consegue che l'operatore economico può dichiarare in sede di gara il subappalto delle opere sopra elencate o, in alternativa, comprovare il possesso in proprio della medesima abilitazione in fase esecutiva (a pena di risoluzione del contratto).

2.5 Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., secondo il **criterio del minor prezzo** calcolato per mezzo del ribasso sull'importo posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e del comma 2-bis dello stesso articolo.

L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

2.6 Termini di ultimazione lavori e penali in caso di ritardo

Ai sensi dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 600 (seicento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell'importo netto contrattuale.

2.7 Tipologia contrattuale e pagamenti

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, lett. dddd) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

I pagamenti avverranno mediante stati di avanzamento. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo pari ad € 250.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

All'aggiudicatario può essere corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del Codice un'anticipazione in misura pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto d'appalto.

2.8 Finanziamento

Attuazione dell'Intervento inserito nell'ambito del "Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017" - Asse I – approvato con D.G.R. n. 20/07 del 29 aprile 2015 e ss.mm.

2.9 Suddivisione in lotti

L'appalto non è stato suddiviso in lotti.

2.10 Sopralluogo

Non è richiesto il sopralluogo.

CAPO 3 - SOGGETTI AMMESSI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- A. Operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- B. Operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Ai già menzionati soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

3.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita documentazione secondo le disposizioni di cui al CAPO 5.
 - L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Ai sensi dell'art. 48 comma 4) del Codice devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
 - Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
 - Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
 - Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

3.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,

alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il modello B secondo le modalità indicate al successivo CAPO 5.
- Anche per i consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

3.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato decreto.
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

a) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica
l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- ✓ Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita documentazione secondo le disposizioni di cui al CAPO 5.
- ✓ dovrà essere allegata la copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.
- ✓ sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

b) Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune
l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- ✓ Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita documentazione secondo le disposizioni di cui al CAPO 5.
- ✓ sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- ✓ sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

c) Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione e l'offerta economica presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ✓ ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare la documentazione di cui al CAPO 5 secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

NB)

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e li attestino in conformità alla vigente normativa.

3.4 Partecipazione delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

3.5 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- È ammessa la partecipazione di operatori economici Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

CAPO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice dei Contratti)

A. A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- B. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui alle lettere A e B opera se la sentenza o la sanzione interdittiva o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Comunicato ANAC del 14/11/2016:

Si intende per "membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo":

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

- membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- C. Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- D. A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:
- a) possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
 - b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

N.B In merito ai punti c), c bis) e c ter) si valutino con attenzione le Linee guida ANAC n. 6. La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante la compilazione della documentazione di cui al capo 5. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f bis) del codice. I provvedimenti o comportamenti idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente sono quelli indicati al capo II delle sopra citate Linee Guida.

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;
- e) la partecipazione dell'operatore economico determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- k) l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

4.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c.3 del D.lgs. n. 50/2016)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti **nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato**.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

(eventuale) Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

4.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale (art. 84 c.1 del D.lgs. n. 50/2016)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 e 216 comma 14) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all'importo dei lavori da assumere. Ed in particolare:

Categoria OG1 classifica IV BIS o superiore.

Categoria OG11 classifica III o superiore.

Rimangono in vigore le disposizioni previste nella Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) del DPR n. 207/2010.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e dell'art. 92 comma 2 del DPR n. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO VERTICALE:

Ai sensi dell'art. 92 c.3 del DPR n. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO MISTO:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.

4.4 Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto, esse devono:

- compilare la domanda di partecipazione.
- sottoscrivere l'offerta economica.

Non costituisce causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

4.5 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, commi 5 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC.

Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

4.6 Avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerente può avvalersi di altro operatore economico (denominato "ausiliario") per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al punto 4.3.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);

- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto.
- l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CAPO 5-DOCUMENTAZIONE DI GARA

L'offerta è composta da due buste virtuali:

"Busta di Qualifica" contenente la **Documentazione amministrativa**.

"Busta Economica" contenente **l'Offerta economica**.

5.1 Contenuto della Busta di Qualifica – documentazione amministrativa

La Busta di Qualifica deve contenere i seguenti documenti da inserire nella sezione apposita del portale:

A. Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE sottoscritta secondo le modalità di cui al punto 1.4 preferibilmente utilizzando il modello A "Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per l'ammissione alla gara d'appalto".

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

L'istanza deve contenere le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 80 del Codice deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente utilizzando il modello A anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80.

Le dichiarazioni sostitutive nel caso di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre secondo il **modello B "Dichiarazioni dell'operatore economico consorziato"**

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

L'istanza deve contenere inoltre:

- estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- la dichiarazione che non sussistono le cause di incompatibilità di cui (**punto 4 modello A**):
 - a) all'articolo 24, comma 7, del Codice dei Contratti;
 - b) all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge n. 190 del 2013, e ampliato dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- la dichiarazione che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (**punto 3 modello A**);
- la dichiarazione ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (**punto 5 modello A**);
- la dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 4.3 (**punto 6 modello A**);
 - ovvero
 - (eventuale) dichiarazione di avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di altra ditta ai sensi dell'art. 89 del Codice;
- (eventuale) dichiarazione sul possesso dei requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice (**punto 7 modello A**);
- (eventuale) dichiarazione di subappalto (**punto 8 modello A**);
- (eventuale) dichiarazione sulla partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo con l'indicazione delle quote di partecipazione ed esecuzione (**punto 9 modello A**);
- (eventuale) dichiarazione di partecipazione per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane oppure consorzi stabili, rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (**punto 10 modello A**);
- (eventuale) dichiarazione per i concorrenti in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale (**punto 16 modello A**);
- (eventuale) dichiarazione per gli operatori economici aventi sedi, residenze o domicili nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" (**punto 17 modello A**);
- (eventuale) dichiarazione per gli operatori economici cooptati (**punto 19 modello A**);
- la dichiarazione di avere esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, la documentazione a base di gara adeguata e il corrispettivo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
- a titolo collaborativo e acceleratorio ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di gara;
- le eventuali posizioni INPS e INAIL ai fini della regolarità contributiva;

- la presa d’atto di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- (solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) la dichiarazione che autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
che non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

B. DGUE come approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Il DGUE dovrà essere compilato come segue:

- relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni;
- relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;
- relativamente alla parte IV: Criteri di selezione-sezione A punto 1, sezione D;
- relativamente alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, c.1 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto da ognuna delle imprese retiste se l’intera rete partecipa o dell’organo comune e dalle imprese, appartenenti alla rete, indicate nella domanda di partecipazione, qualora solo alcune tra le imprese retiste partecipano.

Istruzioni per la compilazione e la presentazione del DGUE IN FORMATO ELETTRONICO

1: Scaricare sulla propria postazione il file in formato .xml “espd-request.xml” allegato alla documentazione di gara;

2: Aprire il link <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it#>;

3: Selezionare “Sono un operatore economico”;

4: Selezionare “Importare un DGUE”.

5: Selezionare il file .xml scaricato al punto 1 e importare il file;

6: Compilare i vari passi previsti dal portale;

7: Giunti all’ultimo passaggio, cliccare su “Quadro Generale”, il sistema restituisce un’anteprima del modello compilato.

8: Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere “Scaricare nel formato” e quindi selezionare “entrambi”.

9: Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno espd-response.xml) e firmare digitalmente il solo file espd-response.pdf.

10: Allegare i due file (xml e pdf, il pdf firmato digitalmente) all’interno della Busta di Qualifica - Documentazione Amministrativa.

Per approfondimenti consultare il Regolamento Europeo per le istruzioni di compilazione al link:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT>;

Per l’esatta compilazione del documento sono disponibili le istruzioni al link:

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/all_1_-_dgue.pdf

C. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP e secondo le modalità di cui al punto 4.5 del presente disciplinare. Nel caso di mancata presentazione del PassOE in sede di gara

verrà richiesta la sua integrazione entro il termine massimo di cinque giorni dalla gara stessa, e la non presentazione nei termini sopraindicati comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

D. RICEVUTA O SCONTRINO relativi al versamento del contributo da corrispondere in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00).

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo con le modalità di cui alla Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019.

Il termine per effettuare il versamento coincide con la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato all'offerta.

(per i soli operatori economici esteri)

Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

E. PATTO D'INTEGRITÀ sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa. Inoltre, in caso di avalimento, il Patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto digitalmente anche dall'impresa ausiliaria.

F. GARANZIA PROVVISORIA di cui all'art.93 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione. Detta garanzia dovrà essere pari a **€ 87.309,14 (euro ottantasettemilatrecentonove/14).**

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

La garanzia provvisoria deve essere intestata (ed avere quale unico beneficiario) la Unione dei Comuni Parte Montis, Centrale Unica Di Committenza Via Ugo Foscolo, 1 - 09095 Mogoro (OR). Codice Fiscale: 90037340958 P.Iva: 01169680954

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari.
3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere conforme ai dettami del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - la dichiarazione, ove rilasciata dal medesimo garante, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

La garanzia fideiussoria (e la dichiarazione di impegno se separate) devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

L'importo della cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

1. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

G. COPIA SCANSIONATA DEL MOD. F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente la domanda di partecipazione, pari a € 16,00. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In riferimento alla compilazione occorre precisare che:

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti:
- Ragione sociale: Unione dei Comuni Parte Montis Via Ugo Foscolo, 1 - 09095 Mogoro (OR). Codice Fiscale: 90037340958 P.Iva: 01169680954
- Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", devono essere riportato il seguente codice TWK
- Sez. Dati del versamento, al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il num. 456T
- Sez. Dati del versamento, al punto 12 "Descrizione" deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo– Gara per l'affidamento lavori di RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NEI COMUNI DI MOGORO E MASULLAS, NONCHÉ RIQUALIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI GONNOSTRAMATZA CIG 7928626D25

H. (SOLO NEL CASO DI AVVALIMENTO) A norma dell'art. 89 del Codice in caso di ricorso all'avvalimento l'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" dell'Allegato DGUE. In particolare, dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli Operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico concorrente dovrà inoltre compilare l'istanza di partecipazione (modello A-punto 6) contenente le seguenti dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma:

- ✓ la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- ✓ la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
- ✓ l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

1. copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- ✓ oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- ✓ durata;
- ✓ ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc....).

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

2. Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione dell'apposito **modello C "Dichiarazioni dell'ausiliario"** con cui la stessa:

- ✓ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
- ✓ attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- ✓ attesta il possesso, in capo all'operatore economico ausiliario, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

3. **DGUE** compilato con le modalità di cui al punto 5.1 lett.b), sottoscritto dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria con le informazioni richieste nelle sezioni A e B d+ella parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

I. EVENTUALI ALTRE DICHIARAZIONI E DOCUMENTI

limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48, del Codice:

- ✓ se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
- ✓ se non ancora costituiti: dichiarazione all' interno del **Modello A (punto 9)** di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;

limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera c), del Codice:

- ✓ devono indicare all'interno del **Modello A (punto 10)** se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse;
- ✓ Le dichiarazioni sostitutive nel caso di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre secondo il **Modello B** "Dichiarazioni dell'operatore economico consorziato".

nel caso di GEIE già costituito

- ✓ atto costitutivo e statuto del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- ✓ dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati.

nel caso di GEIE non ancora costituiti

- ✓ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o GEIE;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice.

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009)

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- ✓ dichiarazione che indichi le parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (art. 48 co. 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009)

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- ✓ oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale. Qualora il contratto di rete non sia stato redatto nella forma di cui al periodo precedente, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

le parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5.2 Contenuto della "Busta Economica" – offerta economica

La "busta economica" virtuale deve contenere al suo interno la Dichiarazione, resa preferibilmente secondo il **Modello D "Offerta economica"**, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente:

1. l'indicazione del **ribasso percentuale unico** sull'importo posto a posta a base di gara, espresso in cifre e in lettere;
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 i propri costi della manodopera riferiti all'affidamento in oggetto;
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 i propri Costi aziendali della sicurezza concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto (nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.)

NB) La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o dei "Costi Aziendali della Sicurezza" è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Si precisa che:

il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;

in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;

l'offerta a pena di esclusione dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.

non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo a base d'asta; non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.

Il Modello D deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente punto 3.3 del presente Disciplinare di Gara.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

La mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara

PARTE SECONDA- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CAPO 6-SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83 COMMA 9 DEL CODICE)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso di ricorso al soccorso istruttorio per uno o più concorrenti il Seggio di gara non potrà procedere all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e la gara verrà pertanto sospesa al termine dell'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione nella sezione messaggistica del sistema telematico.

È facoltà del Presidente di gara non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante.

CAPO 7-ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97 comma 8) del Codice si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come di seguito descritto.

Ai sensi dell'art. 97 comma 2) del Codice se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Il calcolo di cui ai periodi precedenti è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Comunque, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Quando il numero delle offerte sia minore di dieci il RUP provvederà a valutare la congruità delle offerte presentate secondo quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica si svolgerà come segue:

- iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le successive;
- richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni;
- nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 15 giorni per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

In ogni caso, prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Commissione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la Commissione può prescindere dalla sua audizione.

La commissione esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti tenendo conto degli elementi di cui all' art. 97 comma 4 del Codice o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto ricorrono le circostanze di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

CAPO 8-MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il termine per presentazione delle offerte sul portale SardegnaCAT è fissato perentoriamente per il giorno 17/07/2019. Oltre tale termine non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a precedente offerta

L'apertura delle offerte, pervenute a sistema nei modi e nei tempi stabiliti, si terrà il giorno 18/07/2019 ore 9:00 in seduta pubblica, mediante il sistema Sardegna CAT dalla piattaforma informatica del sito <https://www.sardegnaecat.it> presso la sede dell'Unione dei Comuni.

In ogni caso tutte le variazioni di data e di orario saranno comunicate agli Operatori mediante la funzione messaggistica di SardegnaCAT.

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., secondo il **criterio del minor prezzo** calcolato per mezzo del ribasso sull'importo posto a base di gara.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La gara sarà espletata da un Seggio di gara presieduto dal Dirigente/Responsabile competente, o suo sostituto in caso di assenza, con la presenza di due dipendenti dell'Ente in qualità di testimoni ed eventualmente di un segretario verbalizzante.

Il Presidente, nel giorno e ora stabiliti dichiarerà aperti i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione.

Il Presidente del seggio di gara provvederà preliminarmente a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il "Prospetto delle presenze" che verrà sottoscritto dallo stesso Presidente.

Il Presidente di gara procederà quindi all'apertura della Busta di Qualifica in ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte degli Operatori economici, alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata all'interno della Busta di Qualifica secondo le modalità indicate al punto 5.1, e all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva alla eventuale procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, procederà quindi:

1. all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi;
2. a verificare la corretta presentazione e redazione del Modello D contenente l'offerta economica nonché l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
3. alla lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.

Le offerte verranno lette ad alta voce dal Presidente e dovranno essere siglate dallo stesso e dai due testimoni che lo affiancano che provvederanno anche a controllare se le offerte pronunciate dal Presidente di gara corrispondono a quelle effettivamente scritte, in cifre e in lettere, dalle imprese partecipanti.

Una volta terminata la lettura di tutte le offerte e prima del calcolo in automatico delle medie, le offerte verranno rilette ad alta voce da parte del segretario verbalizzante al fine di attuare un ulteriore controllo.

Infine, se il numero delle offerte è pari o superiore a cinque verrà lanciato il programma per il calcolo della soglia di anomalia secondo uno dei due metodi di cui al Capo 7.

Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci si procederà con l'esclusione automatica delle offerte anomale, che indicherà in tempo reale la graduatoria in base alla quale il Presidente di gara formulerà la proposta di aggiudicazione di cui all'art.33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.

Se il numero delle offerte ammesse risulta inferiore a dieci (e pari o superiore a cinque) si procederà, comunque, al calcolo della soglia di anomalia per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa. In questo caso il Presidente chiude la seduta e trasmette gli atti di gara al RUP il quale provvederà a valutare la congruità delle offerte presentate secondo quanto previsto al capo 7 e all'articolo 97 del Codice.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

PARTE TERZA- INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO 9-FASE POST GARA

9.1 Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente.

La Stazione Appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, procede all'aggiudicazione definitiva una volta effettuate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara in capo al concorrente aggiudicatario.

Per la verifica dei requisiti di ordine generale si procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 71 DPR n° 445/2000 all'acquisizione dei seguenti certificati:

- Documento Unico di regolarità contributiva per i lavoratori dipendenti (DURC) e/o attestazione di regolarità contributiva.
- Certificato di ottemperanza alla Legge n° 68/1999 sul collocamento dei disabili ove necessario;
- Comunicazione o informazione antimafia

Attraverso sistema **AVCPass**

- Certificato del Casellario Giudiziale Generale ai sensi dell'art. 39 DPR n° 313/2002;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 D.P.R. n° 313 del 14/11/2002);
- Certificazione di regolarità fiscale rilasciata dagli uffici competenti.
- Certificato Fallimentare in corso di validità;
- Visura Camerale
- certificazione SOA
- Casellario ANAC

(nel caso di aggiudicatario che si trova nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis del R.D.267/1942 e ss.mm.ii.):

- decreto del Tribunale competente dal quale risulta che l'operatore economico si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale;

ovvero

- autorizzazione del Tribunale competente a partecipare alla gara per il concorrente che ha depositato l'istanza di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale;

Per i concorrenti stranieri, la documentazione prodotta a comprova dei requisiti speciali dichiarati, dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale delle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

9.2 Stipula del contratto e obblighi a carico dell'aggiudicatario

Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto, nel termine indicato nella lettera di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, a produrre:

- In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stato costituito il raggruppamento e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza dagli altri soggetti riuniti alla capogruppo;
- la relativa procura notarile attestante il conferimento della rappresentanza al legale rappresentante della capogruppo. Il contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto.
- Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese contrattuali.
- Garanzia definitiva da costituire ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016.
- Polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 c.7 del D. Lgs 50/2016.

Qualora il concorrente aggiudicatario non provveda in termini alla presentazione della suindicata documentazione, la Stazione Appaltante procederà:

- a revocare l'aggiudicazione;
- ad incamerare la cauzione provvisoria;
- ad affidare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria (sulla base della offerta dalla stessa presentata in sede di gara);
- a darne comunicazione all' A.N.AC.

Precisazioni

- Il contratto, ai sensi del comma 9 dell'articolo 32 del D.lgs 50/2016, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- il contratto sarà stipulato nella forma in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa;
- le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i..

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2) del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara riferiti alla presente procedura sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'affidatario sarà tenuto, in fase di esecuzione, al rispetto delle norme contenute nell'art. 2.7 del DECRETO 11 ottobre 2017 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"*.

CAPO 10-ULTERIORI INDICAZIONI

10.1 Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell'articolo 105 del Codice.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 e dall'articolo 31, comma 8, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

10.2 Chiarimenti e comunicazioni

1. Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari di natura giuridico-amministrativa e/o tecnica sulla presente gara potranno essere richiesti esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti tramite la apposita funzione di messaggistica messa a disposizione dal sistema perentoriamente entro e non oltre i 9 giorni antecedenti la data di scadenza relativa alla presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata alla PEC indicata dal concorrente stesso all'atto della registrazione sulla piattaforma SardegnaCAT.

Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sul portale telematico nella sezione relativa alla procedura di gara.

2. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC unionepartemontis@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse tramite l'apposita funzione di messaggistica messa a disposizione dal sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

È facoltà della Stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più operatori economici concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla Stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

La funzione "Messaggi" sarà utilizzata dalla Stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

10.3 Varie

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Oristano rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016.

I diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione tramite PEC all'indirizzo:

unionepartemontis@pec.it. Il titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni Parte Montis. Il Responsabile del trattamento è l'ing Paolo Frau-Responsabile dell'Area Tecnica.

10.4 Pubblicità

Il presente bando di gara viene pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici;
- presso l'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Parte Montis;
- sul sito internet www.regione.sardegna.it;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- per estratto su un quotidiano nazionali e uno regionale.

Il Responsabile del Servizio e del Procedimento

ing Paolo Frau

Sommario

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA	1
Normativa	2
PARTE PRIMA - PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	3
CAPO 1-PRESENTAZIONE GENERALE.....	3
1.1 Indicazioni generali sulla gara telematica.....	3
1.2 Termine per la presentazione dell'offerta	3
1.3 Documenti di gara	3
1.4 Modalità di presentazione dell'offerta.....	3
CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA	4
2.1 Amministrazione aggiudicatrice.....	4
2.2 Atti amministrativi.....	4
2.3 Luogo di esecuzione	4
2.4 Valore stimato dell'appalto e categorie di opere generali e specializzate	5
2.5 Criterio di aggiudicazione	6
2.6 Termini di ultimazione lavori e penali in caso di ritardo	6
2.7 Tipologia contrattuale e pagamenti	6
2.8 Finanziamento.....	6
2.9 Suddivisione in lotti	6
2.10 Sopralluogo	6
CAPO 3 - SOGGETTI AMMESSI	6
3.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie	7
3.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili	7
3.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f).....	8
3.4 Partecipazione delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.....	9
3.5 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea.....	9
CAPO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	9
4.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice dei Contratti)	9
4.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c.3 del D.lgs. n. 50/2016).....	12
4.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale (art. 84 c.1 del D.lgs. n. 50/2016)	13
4.4 Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.	14
4.5 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	14
4.6 Avvalimento	14
CAPO 5-DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	15
5.1 Contenuto della Busta di Qualifica – documentazione amministrativa	15

5.2 Contenuto della “Busta Economica” – offerta economica	23
PARTE SECONDA- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	24
<i>CAPO 6-SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83 COMMA 9 DEL CODICE)</i>	24
<i>CAPO 7-ANOMALIA DELLE OFFERTE</i>	24
<i>CAPO 8-MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA</i>	25
PARTE TERZA- INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	26
<i>CAPO 9-FASE POST GARA</i>	26
9.1 Aggiudicazione definitiva	26
9.2 Stipula del contratto e obblighi a carico dell’aggiudicatario	27
<i>CAPO 10-ULTERIORI INDICAZIONI</i>	28
10.1 Subappalto.....	28
10.2 Chiarimenti e comunicazioni.....	28
10.3 Varie	29
10.4 Pubblicità	29
Sommario	30